



III SETTORE Lavori Pubblici, Edilizia e Gestione del Territorio

ORDINANZA N. 11 DEL 17/01/2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMETOPEA PITYOCAMPA) - REVOCA DELL'ORDINANZA N. 11/2019 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati segnalati focolai di "Processionaria del pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) e relative infestazioni;

DATO ATTO che:

- se non trattate nel modo opportuno, le infestazioni da "Processionaria del pino" rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve mature che abbandonano il nido;
- detti peli urticanti possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

RICORDATO che con Ordinanza del Sindaco n. 11 del 23/01/2019 si dettavano disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la "Processionaria del pino" nel territorio comunale, in attuazione della normativa statale a tale data vigente, D.M. 30 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008, istitutivo della lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro tale lepidottero defogliatore;

DATO ATTO che:

- il D.M. 30 ottobre 2007 è stato abrogato con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali;
- stante tale abrogazione, pur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, allo stato attuale permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni da "Processionaria del pino" siano localizzate in prossimità di aree abitate;

VALUTATA la concreta possibilità che la presenza delle larve del lepidottero "Processionaria del pino" possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli

animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi, anche nell'assenza di uno specifico dettato normativo statale;

CONSIDERATA la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini e cedri, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto necessario, stante quanto sopra illustrato, provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi, sia a titolo preventivo che difensivo, nei confronti dell'insetto di cui trattasi, a tutela della pubblica salute dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali presenti sul territorio comunale;

VISTI i seguenti atti della Regione Emilia Romagna:

- Deliberazione della Giunta Regionale 18/04/2016 n. 541 "Approvazione delle linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali, in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili";
- comunicazione della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale, Cura della persona, Salute e Welfare prot. n. 49674/18, inerente l'iter procedurale da adottare in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nella lotta contro la processionaria del pino in ambito urbano;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 25/07/2022 ad oggetto "Decreto Legislativo n. 150/2012. Aggiornamento delle procedure per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari";
- Determinazione del Dirigente del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni n. 15527 del 10/08/2022 ad oggetto "Deliberazione di Giunta Regionale n. 1275 del 25/07/2022. Approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di rilascio e rinnovo delle abilitazioni all' acquisto e all' utilizzo dei prodotti fitosanitari";

VISTO il Decreto Interministeriale del 22/01/2014 ad oggetto "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il D.M. Salute del 20/11/2021 di modifica e sostituzione dell'Allegato del D.M. 22/01/2018, n. 33 recante il "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali";

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti normativi, costituiti dalle norme regionali e dai Decreti ministeriali vigenti sopra elencati, per provvedere alla revoca dell'Ordinanza del Sindaco pro tempore n. 4195 del 14/01/2019 e per la contestuale emissione, in via cautelativa, di un nuovo provvedimento dell'Autorità locale volto alla tutela della salute pubblica, nei confronti del potenziale pregiudizio per la stessa costituito dalla presenza di larve del lepidottero "Processionaria del pino" (*Thaumetopoea pityocampa*);

RITENUTO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e validità a tempo indeterminato, sino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

VISTI gli artt. 7-bis e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.i.;

VISTA la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

REVOCA

l'Ordinanza del Sindaco n. 11 del 23/01/2019 ad oggetto "Disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino", per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente confermate;

ORDINA

l'adozione delle seguenti misure volte alla prevenzione della proliferazione sul territorio comunale dell'insetto "Processionaria del pino" (*Thaumetopoea pityocampa*), a tutela della salute pubblica:

1. A tutti i proprietari, amministratori condominiali e/o conduttori a vario titolo di aree verdi private, giardini, parchi ed aree incolte ove siano presenti pini o cedri;

- a) di effettuare annualmente durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 20 aprile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino) (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree, soggette all' attacco del parassita, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall' insetto:
 - pino nero (*Pinus nigra*);
 - pino silvestre (*Pinus silvestris*);
 - pino domestico (*Pinus pinea*);
 - pino marittimo (*Pinus pinaster*);
 - varie specie di cedro (*Cedrus spp.*);
- b) di intervenire immediatamente e obbligatoriamente, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, con la rimozione e la distruzione dei nidi stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tuta a perdere, ecc.), rivolgersi preferibilmente a ditte specializzate;
- c) di asportare i nidi unitamente al pezzo di ramo interessato chiudendo tutto il materiale in appositi sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana. Tali sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere conferiti a ditte specializzate. In alternativa è possibile bruciare direttamente il nido a patto che siano rispettate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e rispetto dei Regolamenti Locali;

- d) fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici), o mezzi di completamento (es. cattura di massa condotta con trappole a feromoni);
- e) di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto dovessero risultare inefficaci. In tal caso, gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica.

Ai sensi del punto A3 della D.G.R. 541/16, le ditte che effettueranno l'intervento dovranno trasmettere al Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL territorialmente competente (sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it), almeno 10 giorni prima del trattamento, una preventiva notifica degli interventi di disinfestazione da effettuare, specificando i seguenti elementi:

- luogo in cui si effettua il trattamento;
- data del trattamento ed orario di inizio;
- sostanza attiva utilizzata;
- nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
- nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- modalità di trattamento adottate;
- caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità; nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere;

2. Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti):

- a) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*);
- b) qualora si riscontrasse una presenza rilevante di nidi di Processionaria, i soggetti interessati, come sopra indicati, dovranno immediatamente notificarne la presenza al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

AVVISA

1. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori dei terreni sui cui sono presenti le piante infestate;
2. che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori dell'organico, presso i contenitori per la raccolta di sfalci e potature, nonché presso i cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico;

3. che, nel caso si rinvenissero larve fuori dai nidi nella tipica "processione", è necessario evitare di avvicinarsi al fine di evitare di entrare in contatto con i peli urticanti;
4. che i soggetti interessati potranno mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale o con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia per ottenere ulteriori informazioni anche in merito alle più opportune tecniche di profilassi da adottarsi nei diversi stadi di sviluppo del lepidottero;
5. che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative.

INCARICA

delle verifiche conseguenti all'emanazione della presente Ordinanza i seguenti Enti:

- Comando Unico di Polizia Locale "Unione Tresinaro Secchia";
- Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Reggio Emilia;
- Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna – Nucleo di Scandiano".

DISPONE

che, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, sia applicata la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

INFORMA

che contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

l'invio del presente atto, per la sua applicazione e verifica in base alle rispettive competenze:

- AUSL – Servizio Igiene Pubblica territorialmente competente;
- Servizio Fitosanitario Regionale – sede di Reggio Emilia;
- Comando Unico di Polizia Locale "Unione Tresinaro Secchia";
- Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Reggio Emilia;
- Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna – Nucleo di Scandiano".

INVITA

la cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria tramite il modulo scaricabile al link <https://www.comune.scandiano.re.it/wp-content/uploads/2021/08/MODULO-SUGGERIMENTI-RECLAMI-ok.pdf> oppure all'U.O. Ambiente e Paesaggio del Comune (ambiente@comune.scandiano.re.it).

Matteo Nasciuti / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)